Sentenza n. 822/2018 pubbl. il 18/04/2018 RG.n. 9189/2015

Repert. n. 1760 2018 de 48 04/2018



Nº 3483/15F Cont. Nº 2636/18 Cron Nº 1760/18 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9189/2015 R.G. promossa

da

- ATTORE -

contro

Turkhulle-

- CONVENUTA -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni per l' attore:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

Nel merito in via principale:

- a) per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui integralmente ritrascritti, in riferimento al contratto di mutuo in data 18/03/2004 tra l' attore e
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedenti la corresponsione, ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari, dichiarando, ex art. 1815 c.c., non dovuti gli interessi ad alcun titolo; e
- b) per l'effetto, condannare la Banca a restituire all'attore tutti gli importi da questo pagati a titolo di interessi in forza del mutuo medesimo, importi che si indicano sin d'ora in euro 105.209,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- c) in ogni caso ed all'esito di quanto sopra, dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato.

In via subordinata:

- House

Sentenza n. 822/2018 pubbl. il 18/04/2018 RG n. 9189/2015 Repert. n. 1760/2018 del 18/04/2018

d) per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui trascritti, in riferimento al contratto di mutuo in data 18/03/2004 tra il sig.

accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori per violazione dell'art. 117, co. 4 e 6, TUB e, per l'effetto

- e) ricalcolare il piano di ammortamento applicando il comma 7 dell'art. 117 TUB ed accertare l'importo totale versato indebitamente dall'attore alla Banca a titolo di interessi, importo che si indica sin d'ora in euro 43.288,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio;
- f) condannare la convenuta a versare all'attore l'importo calcolato sub. e), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In via di ulteriore subordine:

g) per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui trascritti, in riferimento al contratto di mutuo in data 18/03/2004, tra il sig.

dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi perchè poste in violazione degli artt. 1346-1418-1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge n. 192/1998 e, per l'effetto,

- h) ricalcolare il piano di ammortamento applicando il tasso legale ed accertare l'importo totale versato indebitamente dall'attore alla Banca a titolo di interessi;
- i) condannare la convenuta a restituire all' attore l'importo calcolato sub. h), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In via istruttoria:

si chiede sin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile, onde accertare l'usurarietà dei tassi pattuiti, la violazione dell'art. 117, co. 4 e 6, TUB e la violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c.; conseguentemente ricalcolare il piano di ammortamento applicando la relativa disciplina; ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso l'Istituto di Credito di tutte le quietanze inerenti il contratto, se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB.

<u>In ogni caso</u>: con vittoria di spese e competenze, per le quali i procuratori si dichiarano antistatari".

Conclusioni per la convenuta:

"In via principale

Rigettarsi le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Condannarsi la controparte al pagamento in favore della Banca convenuta di una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c..

In via istruttoria

Ove fossero riproposte, si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie per tutte le ragioni esposte in atti, e segnatamente in memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c..

Nella denegata ipotesi di ammissione della C.T.U.. ex adverso richiesta, si insiste affinchè l'eventuale formulando quesito tenga conto delle varie eccezioni e difese formulate dalla Banca, ed in particolare di quelle di cui ai punti da a) a c) di cui alla pag. 5 della memoria ex art. 183, VI co., n.3, c.p.c.".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione notificato in data 2/10/2015	conveniva in giudizic
lamentando o	che nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in
data 18/03/2004 erano stati pattuiti interessi usurari	ed applicate clausole relative agli interessi nulle
per indeterminatezza ovvero indeterminabilità del lo	oro oggetto.

Chiedeva, pertanto, di accertare il carattere gratuito del mutuo con condanna della Banca alla restituzione della somma di euro 105.209,70 versata a titolo di interessi; in via subordinata di ricalcolare il piano di ammortamento applicando l'art. 117, 7° comma, TUB con condanna della Banca a restituire l'importo indebitamente versato di euro 43.288,09 o la somma che sarà accertata applicando il tasso legale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con comparsa di risposta depositata il 29/01/2016 si costituiva ritualmente in giudizio rilevando la palese infondatezza e temerarietà delle domande attoree e chiedendone il rigetto.

Assegnati alle parti i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti.

All'udienza all'uopo fissata, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

2) Le domande formulate da parte attrice sono infondate e vanno integralmente rigettate.

Sugli interessi usurari

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., rileva unicamente il momento della pattuizione degli interessi e non già il momento del loro pagamento. Ne consegue che non può configurarsi alcun tasso usurario se il tasso pattuito non superi al momento della conclusione del contratto il tasso soglia, ma detto superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto.

L'attore, alla luce delle clausole contrattuali e della relazione tecnica di parte prodotta in atti (doc. n. 3 fascicolo attore), ha sostenuto che sarebbero stati praticati tassi usurari di interesse.

Dall'esame del contratto di mutuo del 18/03/2004 (doc. n. 1 fascicolo attore) risulta chiaramente che i tassi di interesse applicati al rapporto contrattuale di cui si discute sono nettamente inferiori al tasso soglia.

In particolare, il tasso corrispettivo è stato convenuto dalle parti nella misura del 3,044% (art. 4), mentre l'I.S.C. è pari al 3,146%: tasso decisamente inferiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipulazione del contratto che per i mutui ipotecari a tasso fisso e variabile era pari al 6,36%, come del resto riconosciuto anche dallo stesso attore.

Deve, quindi, escludersi la natura usuraria del tasso corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo.

Quanto agli interessi di mora, si ritiene che la disciplina di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c. che afferma l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario, si riferisca al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del "mutuo oneroso" e non anche al tasso moratorio il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile secondo il disposto di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c..

Gli interessi moratori non costituiscono una forma di remunerazione in quanto la loro funzione è quella di sanzionare l'inadempimento del mutuatario sulla base di una previsione pattizia riconducibile al genus delle clausole penali.



Sentenza n. 822/2018 pubbl. il 18/04/2018 RG n. 9189/2015 Repert. n. 1760/2018 del 18/04/2018

Essi non possono, pertanto, essere considerati un corrispettivo del mutuo in quanto non costituiscono un costo economico necessario del prestito, ma un onere del tutto eventuale che può assumere rilievo solo nella fase esecutiva del contratto e in caso di ritardo nell'adempimento.

Ne consegue che la previsione del tasso degli interessi di mora deve considerarsi totalmente rimessa all'autonomia contrattuale.

Questo Tribunale è consapevole che vi è anche un diverso orientamento, diffuso nella giurisprudenza di merito, secondo cui anche gli interessi moratori rileverebbero ai fini del superamento del tasso soglia usura.

Si osserva, tuttavia, che tale orientamento non analizza la natura degli interessi moratori, ma parte dal presupposto che sussista una omogeneità tra gli interessi di mora e quelli corrispettivi.

Come già evidenziato, gli interessi di mora hanno una autonoma funzione, sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione preventiva del danno patito dal mutuante per il ritardo nell'adempimento del mutuatario; rientrano quindi nella categoria delle prestazioni accidentali, prive di carattere corrispettivo che assumono rilievo solo in conseguenza dell'inadempimento del debitore.

Gli interessi moratori, proprio per la loro particolare natura e funzione risarcitoria, non possono essere assoggettati alla disciplina antiusura.

In tal senso innanzitutto, l'interpretazione letterale dell'art. 644, 1° comma, c.p. il quale prende in considerazione ai fini del calcolo dell'usura solo gli oneri che costituiscono un corrispettivo della dazione di una somma di denaro o di altra utilità.

La circostanza che gli interessi moratori non rientrino tra gli oneri rilevanti per la verifica dell'usura trova, peraltro, ulteriore conferma nel diritto comunitario (art. 19, par. 2, della direttiva 2008/48/CE) il quale espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali perali per inadempimento.

Ancora, la previsione del 4° comma del novellato art. 1284 c.c. conferma che la disciplina antiusura riguarda solo gli interessi corrispettivi, dal momento che questo prevede un tasso presumibilmente superiore a quello usurario; è contraddittorio che ciò che non sarebbe in ipotesi consentito alle parti (stabilire convenzionalmente interessi moratori "sopra-soglia") risultasse invece oggetto addirittura di un obbligo (a carico del debitore moroso) previsto dallo stesso legislatore.

In ogni caso, anche aderendo alla tesi della rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'indagine sull'usurarietà del rapporto, si evidenzia che nella fattispecie l'interesse di mora (art. 8) è stato convenuto nella misura del 5,044% per cui risulta di gran lunga inferiore alla soglia usura del 6,36% rilevata all'epoca della stipulazione del contratto.

Al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia deve, altresì, escludersi la possibilità di procedere ad una sommatoria del tasso degli interessi di mora e di quello previsto per gli interessi corrispettivi essendo le predette due categorie di interessi differenti per natura e modalità di calcolo.

La tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori dovrebbero essere tra loro sommati e considerati unitariamente, è infatti del tutto infondata ed illogica attesa la differenza ontologica tra le due tipologie di interessi (di cui solo la prima ha natura corrispettiva e può dunque rientrare nell'ambito di applicazione della legge 108/1996 ai fini della determinazione del TEG).

Trattasi di un'operazione assolutamente errata anche per l'impossibilità di ricorrere ad un metodo di calcolo uniforme poichè gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere, mentre

5 Marks

Sentenza n. 822/2018 pubbl. il 18/04/2018 RG n. 9189/2015 Repert. n. 1760/2018 del 18/04/2018

l'interesse di mora è calcolato solo sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza.

Alla luce delle considerazioni svolte, la pretesa attorea di operare, ai fini della valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia, una sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con il tasso di interesse di mora appare del tutto priva di fondamento sia logico che giuridico.

Sulla cosiddetta clausola di salvaguardia

La difesa attorea ha eccepito la nullità della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 8 del contratto di mutuo in quanto avrebbe "chiara finalità illecita".

Siffatta contestazione è palesemente infondata.

La cosiddetta clausola di salvaguardia, nello stabilire che "il tasso di mora non potrà, comunque, superare il saggio di interesse previsto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108", preclude il possibile superamento del tasso soglia sia nella fase della pattuizione che in quella successiva dello svolgimento del rapporto contrattuale.

La presenza di una clausola di salvaguardia all'interno del contratto di mutuo impedisce, quindi, che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, anche solo in astratto, il superamento del tasso soglia (Tribunale di Napoli 4/06/2014).

Sul punto è stato, altresì, affermato che è valida la clausola di salvaguardia predisposta dalla Banca nella stipula di un contratto di mutuo al fine di "adeguarsi al disposto normativo" ex art. 1344 c.c. "e non per aggirarlo", considerato altresì che il tasso di mora diventa efficace solo nel momento dell'inadempimento. (Tribunale di Pavia 21/03/2017 n. 494).

Sull'usura soggettiva

Quanto all'affermata usura soggettiva ex art. 644, 3° comma, c.p., si osserva che per l'integrazione di tale ipotesi sono richiesti due requisiti:1) un rilevante squilibrio, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, tra la prestazione erogata dall'agente e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo dal soggetto passivo; 2) le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo che dà o promette il corrispettivo usurario.

Si tratta dunque di una verifica di usurarietà degli interessi, vantaggi o compensi, rimessa alla valutazione giudiziale, da compiersi sulla base di criteri oggettivi (le concrete modalità del fatto e il tasso medio praticato per operazioni similari) e soggettivi (le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima).

Deve, tuttavia, rilevarsi come nel caso di specie non sia stata fornita alcuna prova dei presupposti necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva.

La contestazione è, infatti, del tutto generica poichè l'attore si è limitato ad affermare l'addebito di interessi soggettivamente usurari senza allegare e specificare alcunchè in merito alla sua concreta situazione in modo da poter verificare la sussistenza degli indicati requisiti.

Sulla nullità delle clausole determinative degli interessi

L'attore sostiene che le clausole determinative degli interessi sono affette da nullità ai sensi dell'art. 117, comma 4 e 6, TUB poiché "l'ISC dichiarato nel contratto di mutuo è inferiore al TAEG verificato".

Tale doglianza è del tutto infondata.

Il TAEG indicato dall'attore deve, infatti, ritenersi un dato privo di attendibilità e di riscontro

S- Much

Sentenza n. 822/2018 pubbl. il 18/04/2018 RG n. 9189/2015 Repert. n. 1760/2018 del 18/04/2018

oggettivo in quanto l'indagine svolta dal consulente di parte non ha, tra l'altro, tenuto conto di tutti gli oneri economici gravanti sul mutuatario nè delle Istruzioni di Banca Italia.

La difesa attorea lamenta, altresì, la nullità delle clausole relative agli interessi per violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c..

Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.

Le condizioni economiche applicate al rapporto di mutuo sono state espressamente pattuite e le clausole relative agli interessi devono ritenersi validamente stipulate in quanto le stesse hanno un contenuto assolutamente univoco contenendo la percentuale specifica dei tassi di interesse da applicare e la precisa indicazione dei parametri da utilizzare per il loro calcolo.

Il tasso corrispettivo è, infatti, disciplinato dall'art. 4 il quale prevede la misura del tasso di interesse pari al 3,044%

Analogamente, il tasso di mora previsto dall'art. 8 è determinato nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo vigente al momento dello scadere della rata impagata.

Quanto all'1.S.C., all'art. 5 è indicata la sua percentuale pari al 3,146% che è stata calcolata tenendo presente tutte le spese accessorie connesse all'operazione di finanziamento e analiticamente riportate nell'Allegato A al contratto, allegato che è stato specificamente sottoscritto dalle parti.

Ne consegue che le suddette clausole non sono suscettibili di divergenze interpretative ed applicative essendo il loro contenuto chiaro e ben determinato.

Sulla richiesta di C.T.U. contabile

In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha riproposto la richiesta di ammissione di consulenza tecnica per accertare l'usurarietà dei tassi pattuiti, la violazione dell'art. 117, 4° e 6° comma, TUB e la violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c..

Per le ragioni suesposte, tale istanza non può essere accolta basandosi su premesse non condivisibili sul piano logico- giuridico.

Come del resto già evidenziato nell'ordinanza emessa il 23/05/2016, non è condivisibile il criterio della sommatoria degli interessi di mora con quelli corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia; inoltre nel contratto di mutuo in questione le clausole concernenti gli interessi (artt. 4, 5 e 8) sono state regolarmente pattuite per iscritto ed indicano con sufficiente chiarezza sia i tassi applicati, per tutta la durata del rapporto, sia le modalità di calcolo degli stessi.

Nella pronuncia (Cass. 15/03/2016 n. 5091), richiamata da parte attrice all'udienza del 23/05/2016 nonché in comparsa conclusionale, la Corte afferma che "quando la parte chiede una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante", non anche che la CTU, se richiesta, è sempre rilevante. Nel caso in esame, la CTU sul contratto di mutuo, per essere rilevante, postulava la condivisione delle tesi prospettate dall' attore e, dunque, per i motivi sopra svolti che hanno evidenziato l'erroneità di tali assunti, l'istanza istruttoria non è stata accolta.

Quanto all'accertamento dell'asserita usura soggettiva, la richiesta di CTU contabile deve ritenersi del tutto inammissibile avendo l'unico scopo di compiere un'indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e il cui onere probatorio è a carico di parte attrice.

3) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 10/03/2014 n. 55, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.

Sentenza n. 822/2018 pubbl. il 18/04/2018 RG n. 9189/2015 Repert. n. 1760/2018 del 18/04/2018

Deve, altresì, essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. ravvisandosi nella condotta processuale tenuta dall'attore i presupposti della responsabilità aggravata per avere il medesimo sostenuto l'usurarietà del mutuo sulla base del criterio del cumulo tra interessi di mora e quelli corrispettivi, pur essendo a conoscenza del diverso orientamento espresso da questo Tribunale, e per aver eccepito l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle clausole relative agli interessi anche se *per tabulas* risultano chiaramente i tassi praticati e le modalità di determinazione degli interessi (Tribunale di Reggio Emilia 6/10/2015 n. 1297; Tribunale di Verona 27/04/2015; Tribunale di Padova 10/03/2015 n. 739; Tribunale di Torino 17/09/2014).

La manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte a sostegno della domanda impone, dunque, la condanna dell'attore per lite temeraria; in relazione all'importo da liquidare, in virtù della funzione sanzionatoria attribuita al 3° comma della citata disposizione, si ritiene equo liquidare una somma pari alla metà delle spese di lite.

P.O.M.

		P.Q.M.	
	ribunale Ordinario di Treviso, Sezion Itra domanda, istanza ed eccezione, co	ne Terza Civile, definitivamente pronunciando, disat osì provvede:	tesa
1)	rigetta tutte le domande proposte da	ll'attor	
2)	condanna l'attore	alla rifusione in favore di	lelle
		orto di euro 6.200,00 a titolo di compenso, oltre sp	oese
	condanna l'attore a di euro 3.100,00 ex art. 96, 3° comr	ii pagamonto iii iavoto di	lella
Trevis	50, 27.03.2018		
Dep. wi	unte 1 83/3/18 PROPORTE	dott.ssa Sonia Andreatta	

Fatto avviso telemento. Li, 18/4/18